

**Oggetto: I nuovi termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento.**

Con la presente siamo a informarVi circa le modifiche ai termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, introdotte dall'art. 2 del D.Lgs. 128/2015 e, in ultimo, dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. da 130 a 132).

### **Modifica alla disciplina del raddoppio dei termini in caso di violazioni penali.**

L'art. 2 del D.Lgs. 128/2015 ha modificato gli artt. 43 del D.P.R. 600/1973 e 57 del D.P.R. 633/1972, ed ha sancito che il raddoppio opera solo qualora la denuncia sia trasmessa entro il termine di decadenza per la notifica del relativo avviso di accertamento<sup>1</sup>.

La modifica decorre dalla data di entrata in vigore del decreto (02/09/2015). Tuttavia, il comma 3 prevede due eccezioni:

- sono fatti salvi gli effetti atti impositivi notificati entro la data di entrata in vigore del decreto;
- sono fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire *ex art. 5* del D.Lgs. 218/1997 e dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'art. 24 della L. 4/1929, rispettivamente notificati e consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto, a condizione che il relativo atto impositivo sia notificato entro il 31/12/2015.

### **Modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.**

La Legge di Stabilità 2016, ai commi 130 e 131, ha modificato rispettivamente gli artt. 57 del D.P.R. 633/1972 e 43 del D.P.R. 600/1973, allungando i termini di decadenza "ordinari" per la notifica degli avvisi di accertamento e, nello stesso tempo, abrogando

---

<sup>1</sup> Nell'ipotesi di un accertamento per il periodo d'imposta 2012, il raddoppio può operare unicamente se la denuncia viene trasmessa entro il termine di decadenza per la notifica, ovvero il 31/12/2017.

il raddoppio dei termini in caso di violazioni che comportassero l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati previsti e puniti dal D.Lgs. 74/2000.

Per effetto delle suddette innovazioni, l'avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP dovrà essere notificato, a pena di decadenza:

- entro il 31 dicembre del quinto (e non più del quarto) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- in caso di dichiarazione omessa, entro il 31 dicembre del settimo (e non più del quinto) anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere presentata.

In merito alla decorrenza, il comma 132 prescrive che le suddette modifiche non abbiano effetto immediato, ma si applichino agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e a quelli successivi<sup>2</sup>.

### **Tabelle riepilogative.**

Si riportano ora alcune tabelle ove vengono indicati i termini di decadenza per ciò che concerne gli avvisi di accertamento, sia in caso di dichiarazione presentata che in caso di omessa o nulla, nonché quelli stabiliti dall'art. 20 del D.Lgs. 472/1997 in materia di atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni.

<b>Termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA in caso di dichiarazione presentata</b>				
<b>Periodo d'imposta</b>	<b>Anno di presentazione della dichiarazione</b>	<b>Termine ordinario di accertamento</b>	<b>Raddoppio per violazioni penali</b>	<b>Raddoppio ai sensi dell'art. 12, c. 2-bis, del D.L. 78/2009</b>
2004	2005	31/12/2009	31/12/2013	31/12/2013
2005	2006	31/12/2010	31/12/2014	31/12/2014
2006	2007	31/12/2011	31/12/2015	31/12/2015
2007	2008	31/12/2012	31/12/2016	31/12/2016
2008	2009	31/12/2013	31/12/2017	31/12/2017
2009	2010	31/12/2014	31/12/2018	31/12/2018
2010	2011	31/12/2015	31/12/2019	31/12/2019
2011	2012	31/12/2016	31/12/2020	31/12/2020
2012	2013	31/12/2017	31/12/2021	31/12/2021
2013	2014	31/12/2018	31/12/2022	31/12/2022
2014	2015	31/12/2019	31/12/2023	31/12/2023
2015	2016	31/12/2020	31/12/2024	31/12/2024
2016	2017	31/12/2022	Non più operante	31/12/2027

<sup>2</sup> In caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la modifica ha effetto con riferimento ai controlli sull'annualità 2016, quindi sul modello UNICO 2017, sulla dichiarazione IVA 2017 e sulla dichiarazione IRAP 2017

<b>Termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA in caso di dichiarazione omessa o nulla</b>				
<b>Periodo d'imposta</b>	<b>Anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata</b>	<b>Termine ordinario di accertamento</b>	<b>Raddoppio per violazioni penali</b>	<b>Raddoppio ai sensi dell'art. 12, c. 2-bis, del D.L. 78/2009</b>
2004	2005	31/12/2010	31/12/2015	31/12/2015
2005	2006	31/12/2011	31/12/2016	31/12/2016
2006	2007	31/12/2012	31/12/2017	31/12/2017
2007	2008	31/12/2013	31/12/2018	31/12/2018
2008	2009	31/12/2014	31/12/2019	31/12/2019
2009	2010	31/12/2015	31/12/2020	31/12/2020
2010	2011	31/12/2016	31/12/2021	31/12/2021
2011	2012	31/12/2017	31/12/2022	31/12/2022
2012	2013	31/12/2018	31/12/2023	31/12/2023
2013	2014	31/12/2019	31/12/2024	31/12/2024
2014	2015	31/12/2020	31/12/2025	31/12/2025
2015	2016	31/12/2021	31/12/2026	31/12/2026
2016	2017	31/12/2024	Non più operante	31/12/2031

<b>Termini di decadenza per la notifica degli atti di contestazione delle sanzioni (art. 20 del D.Lgs. 472/1997)</b>		
<b>Anno in cui è avvenuta la violazione</b>	<b>Termine ordinario di notifica</b>	<b>Raddoppio ai sensi dell'art. 12, c. 2-ter, del D.L. 78/2009</b>
2005	31/12/2010	31/12/2015
2006	31/12/2011	31/12/2016
2007	31/12/2012	31/12/2017
2008	31/12/2013	31/12/2018
2009	31/12/2014	31/12/2019
2010	31/12/2015	31/12/2020
2011	31/12/2016	31/12/2021
2012	31/12/2017	31/12/2022
2013	31/12/2018	31/12/2023
2014	31/12/2019	31/12/2024
2015	31/12/2020	31/12/2025
2016	31/12/2021	31/12/2026
2017	31/12/2022	31/12/2027

\*\*\*

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 21 Gennaio 2016

*Studio Dattilo Commercialisti Associati*